

*Voci a sinistra.* Parli!

**PRESIDENTE.** Parendo che la Camera lo consenta, le do facoltà di parlare.

La prego però ad essere breve.

**LAZZARO.** Brevissimo. L'onorevole Panattoni ha lamentato gl'inconvenienti di piazza; io dovrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze, in mancanza del suo collega, ministro dei lavori pubblici, su ciò che avviene nella direzione delle poste, per i vaglia postali.

È avvenuto a molti (e potrei citare anche dei nomi) che, presentatisi per riscuotere una somma già depositata in un altro ufficio postale, l'amministrazione delle poste non ha creduto di potere soddisfare il pagamento dicendo che non aveva biglietti inferiori a lire 100. L'onorevole ministro comprende bene che quando si tratta di contrattazioni private il commercio minuto stesso trova i mezzi, o bene o male, di aggiustarsi da se stesso, ma quando si tratta di un portatore munito di un titolo per una somma già stata depositata in effettivo danaro presso un'altra amministrazione, gl'inconvenienti sono maggiori.

Mi è stato detto che l'amministrazione delle poste abbia fatti dei reclami, per mezzo del ministro dei lavori pubblici, al ministro delle finanze, e che tutto dipenda adesso dalle disposizioni che deve dare il ministro delle finanze. Ed ecco perchè io a lui mi rivolgo onde siano al più presto possibile date queste disposizioni, affinchè coloro che sono portatori di titoli il cui danaro è già stato depositato, non possano soffrire disturbi nei loro legittimi interessi.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non solo negli uffizi postali, ma ancora negli uffizi telegrafici ed in altri uffizi si verificarono naturalmente quegli inconvenienti che sono avvenuti nei mercati per le contrattazioni, cioè la mancanza di numerario e di biglietti piccoli. Ora egli è naturale che questi uffizi saranno provveduti pei primi onde abbiano a cessare questi inconvenienti.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello schema di legge sui provvedimenti finanziari.

**MINGHETTI.** Domando la parola per una dichiarazione sul processo verbale.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINGHETTI.** Ieri, essendo io assente, l'onorevole Torrigiani mi ha fatto l'onore di citare le mie opinioni espresse altra volta sulla grave materia di cui oggi si tratta.

Siccome la Commissione ha dichiarato che il complesso del suo lavoro è proposto all'unanimità, così dalla citazione fatta dall'onorevole Torrigiani, io potrei esser messo in contraddizione con me medesimo.

Ora io debbo a questo riguardo uno schiarimento, che mi disgrava dalla nota di contraddizione che cadrebbe altrimenti sopra di me.

L'unanimità della Commissione riguarda tutto il complesso del suo lavoro, essa è l'effetto di reciproche transazioni, ed esprime l'approvazione dello schema di legge che vi è presentato, ma ciò non toglie che nel seno della Commissione alcuni articoli incontrassero differenze di opinioni e forti dibattiti, che vi fosse una maggioranza e una minoranza. Ora io debbo dichiarare che nel seno della Commissione ho difeso con tutte le forze le opinioni le quali allora io ebbi l'occasione di manifestare; nè quindi può cadere sopra di me nota di contraddizione.

**PRESIDENTE.** È stato inviato al banco della Presidenza un emendamento all'articolo 5, firmato dai deputati Siccardi, Protasi e Morini. Se ne dà lettura:

« I sottoscritti propongono di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 5, ossia le parole: *qualunque sia l'ammontare loro, si riscuoterà l'imposta per mezzo di ritenuta all'atto del pagamento semestrale delle cedole.* »

La parola è all'onorevole Nisco.

**NISCO.** Ho chiesto la parola, allorchè l'onorevole mio amico De Cesare diceva, che la Commissione coll'articolo 5 proponeva non una tassa nuova, bensì il modo di riscuotere una tassa già esistente. Ed era mio intendimento di ricordare alla Camera i precedenti legislativi e parlamentari per concludere che, se questa tassa sulla rendita pubblica fosse speciale e determinata non converrebbe all'onore dello Stato italiano di ammettere una tassa simile.

Ma poichè l'onorevole Briganti-Bellini lungamente ha esposto quei precedenti parlamentari, io mi limito soltanto a leggere l'articolo 3 della legge del 10 luglio 1861, colla quale è istituito il Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia. Vi prego, o signori, di far attenzione alle parole di quest'articolo, in cui si comprende la soluzione della questione.

« Le rendite iscritte sul Gran Libro non potranno mai in verun tempo e per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venir sottoposte ad alcuna speciale imposta, ed il loro pagamento non potrà mai in nessun tempo e per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venir *diminuita* (notate, o signori), o ritardata. »

Quest'articolo 3 della legge del 1861 sul debito pubblico del regno d'Italia, non è che l'applicazione dell'articolo 31 dello Statuto, nel quale è stabilito che « il debito pubblico è guarentito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile. »

La questione adunque qui è di vedere che cosa si intenda per *imposta speciale*. Credo che la cosa più conveniente sia quella di ricorrere ai precedenti per vedere come è stata intesa questa parola da quelli che hanno proposto e sostenuto codesta legge.

Nella relazione del nostro collega Pasini, di cui è